

Verbale n° 26/2017

L'anno duemiladiciassette addì 23 del mese di Febbraio alle ore 9,30 in prima convocazione, si è riunita la IV C.C.P. e seguito nota di convocazione prot. n° 4478 del 21.02.2017 contenente il seguente o.d.g: 1) Studio e revisione del "Regolamento di Polizia Municipale" 2) Varie ed eventuali. Alle ore 9,30 nei locali del Palazzo Comunale si è riunita la IV C.C.P. e sono presenti: il Componente Placido Caporlingua, il Presidente Salvatore Giuffrida, il Consigliere Grazia Ventura in sostituzione del Componente assente Placido Fumari. Il Presidente Giuffrida constatata la presenza del numero legale dichiara aperte le sedute. La Commissione inizia i lavori, redigendo e dattiloscrittando l'art. 37 ex novo; passa alle stesure e dattiloscrittura dell'art. 38 (alle ore 9,50 entra in Commissione il Consigliere Vincenzo Paparozza in sostituzione del Componente assente Vincenzo Nigro con giusta delega agli atti della IV C.C.P.) la Commissione così composta prosegue nei lavori, dopo una breve discussione in merito inerente gli articoli sopra inseriti, alle ore 9,55 il Consigliere Giuffrida si allontana dalla Commissione. La Commissione constata la presenza del numero legale, continua i lavori con la stesura e dattiloscrittura dell'art. 39, alle ore 10,07 entra in Commissione il Presidente Giuffrida. Si prosegue nella stesura e dattiloscrittura dell'art. 40. La Commissione inizia un dibattito in riferimento alle novità legislative quanto trattato all'o.d.g. Alle ore 10,30 il Presidente Giuffrida esce dalla Commissione. La C.C.P. così composta prosegue nei lavori passando alla stesura e dattiloscrittura dell'art. 41. La Commissione prosegue passando alla stesura dell'art. 42 che dopo averlo dattiloscritto continua nei lavori, confrontandosi proprio in mer

to all'art. 112 in merito alle responsabilità dei soggetti
 privati in riferimento alle servitù di pubblico passag-
 gio di propria proprietà, chiuso il dibattito, la Commis-
 sione prosegue nella stesura e dattiloscrittura dell'art. 11.
 Alle ore 11,30 la Commissione chiude i lavori. Letto, co-
 firmato (allegando al seguente verbale il lavoro svolto)
 sottoscritto.

Il Vice Presidente
 Mario Lepore

Il Segretario
 Don A. Randazzo

Il Componente
 Finanze, Rep. 1000
 Miller

art .37 cassato e sostituito dal seguente: fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come strumenti da taglio, coltelli, ferri acuminati e simili, che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

art. - 38 cassato e sostituito con il seguente: il trasporto di materiali di facile dispersione come terra, sabbia, segature, detriti o altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso , con i dovuti accorgimenti in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

- il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere , deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico;
- è vietato far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale;

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);

art. 39 cassato e sostituito dal seguente: i marmisti , muratori, o operai in genere , quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione;

- i responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico, dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza;
- quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
- a violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);
- I trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

art. 40 cassato e sostituito come segue: E' proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);

art . 41 – cassato e sostituito dal seguente: qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

- se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese dell'interessato , da riscuotere nelle forme e con i privilegi previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

art. 42 - cassato e sostituito con il seguente: qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai ai portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cure e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00. (da verificare col comandante);

art. 43 cassato - sostituito dal seguente: chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati , prospicienti vie e piazze pubbliche deve munirsi di apposita autorizzazione.

la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 100,00. (da verificare col comandante);